

# ***LA FATTURA ELETTRONICA TRA PRIVATI***

# Fattura Elettronica

## Perché la fatturazione elettronica (e i corrispettivi telematici)

### Indirizzi dell'OCSE - "Tax Compliance" (report del 2014)

- ✓ Nuovo ruolo delle Amministrazioni fiscali: da mero ricevitore passivo di dichiarazioni fiscali, che vengono sottoposte a controlli ex post, a quello di **"facilitatore attivo" di tax compliance mediante l'acquisizione e la processabilità – in tempo reale – delle informazioni riguardanti le transazioni commerciali e i connessi pagamenti operati dalle aziende nel B2B e nel B2C.**
- ✓ Muovendosi verso una più completa **filiera digitale delle informazioni e dei pagamenti**, è peraltro dimostrato che si possono migliorare i processi di business e ottenere significativi risparmi sui costi di gestione aziendale.

La Commissione Europea ha stimato in circa 240 mld di euro i risparmi che si potrebbero ottenere in Europa se entro il 2020 venissero ammesse e scambiate solo fatture elettroniche (COM n. 712/2010). Vantaggi:

- ✓ Riduzione dei **costi di stampa e di spedizione, di gestione e degli errori;**
- ✓ Automazione e integrazione del processo tra le parti commerciali

### Priorità:

- garantire **la certezza del diritto e un contesto tecnico** chiaro per la fatturazione elettronica in modo da favorirne l'adozione in massa;
- creare un ecosistema di fatturazione elettronica che consenta la massima portata **ed interoperabilità** possibili;

# Fattura Elettronica

## Perché la fatturazione elettronica (e i corrispettivi telematici)

**Nella richiesta di autorizzazione alla deroga trasmessa dall'Italia all'UE a settembre 2017 si legge che:**

*“L'Italia ritiene che l'introduzione di un obbligo generalizzato di fatturazione elettronica risulterebbe di aiuto nella lotta alla frode e all'evasione, imprimerebbe un impulso alla digitalizzazione, e semplificherebbe la riscossione delle imposte.”*

**L'autorizzazione viene concessa in via temporanea fino al 31 dicembre 2021**



# Fattura Elettronica

## DECRETO LEGISLATIVO N. 127/2015

**Art. 1 – FATTURAZIONE ELETTRONICA E COMUNICAZIONE DATI OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE**

**Art. 2 – TRASMISSIONE TELEMATICA CORRISPETTIVI**

**Art. 3 – INCENTIVAZIONE PAGAMENTI ELETTRONICI**

**Art. 4 – SUPPORTO IN FASE PRE-LIQUIDAZIONE E PRE-DICHIARAZIONE**

### *Cronologia evoluzioni delle norme su FE e Corrispettivi telematici*

**2017/2018** – obbligo comunicazione dati fatture («spesometro»), opzione FE via SdI tra privati, opzione corrispettivi telematici (obbligo solo per *distributori automatici*)

**2019** – obbligo FE via SdI tra privati, opzione corrispettivi telematici (obbligo solo per *distributori automatici* e cessioni di carburante da stazioni di servizio su strada)

**2020** – obbligo FE via SdI e corrispettivi telematici (?)

# Fattura Elettronica

## DECRETO LEGISLATIVO N. 127/2015

### Art. 1 – FATTURAZIONE ELETTRONICA E COMUNICAZIONE DATI OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE

- ✓ Provvedimento **30.04.18**

### Art. 2 – TRASMISSIONE TELEMATICA CORRISPETTIVI

- Corrispettivi telematici opzionali (*registratori telematici*)
  - ✓ Provvedimento **28.10.16**
- Corrispettivi telematici obbligatori – *distributori automatici*:
  - ✓ Provvedimento **30.06.16** e Provvedimento **30.03.17**
- Corrispettivi telematici obbligatori – *carburanti*:
  - ✓ Provvedimento **28.05.18**

# Fattura Elettronica

## • **OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA VIA SDI VERSO PRIVATI**

- Legge n. 205/2017 – art. 1, **comma 909** (modifica D.Lgs. N. 127/2015 – art. 1, co. 3) che ha introdotto:
  - a) l'obbligo di **fatturazione elettronica** – utilizzando il **Sdi** – per **tutte le operazioni di cessione di beni e prestazione di servizi** effettuate **tra operatori residenti, stabiliti nel territorio dello Stato (B2B e B2C)**
  - b) l'obbligo di **trasmissione telematica dei dati delle fatture** relative alle **operazioni da e verso l'estero** (intra ed extracomunitarie) con **cadenza mensile** (ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento), mantenendo la semplificazione dei modelli INTRA acquisti in vigore dal 1° gennaio 2018

Le disposizioni di cui ai precedenti punti a) e b) riguardano le **operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2019**

L'art. 1, **comma 917**, della Legge n. 205/2017 stabilisce che l'obbligo di fatturazione elettronica via Sdi si attua per le **cessioni di benzina e gasolio per motori** e per le **prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti** della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con **un'amministrazione pubblica** effettuate dal **1° luglio 2018**

# Fattura Elettronica

## D. LGS. N. 127/2015 - Soggetti obbligati

### Art. 1, comma 3

«Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, **per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato**, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando **il Sistema di Interscambio** e secondo il formato di cui al comma 2. (DM 55/2013 Fattura PA).

*Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di **intermediari** per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio.*

*Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei **consumatori finali** sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. E' comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura.*

# Fattura Elettronica

## D. LGS N. 127/2015 - Soggetti esonerati

### Art.1, comma 3

*Sono esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto **"regime di vantaggio"** di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e quelli che applicano **il regime forfettario** di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*

### **I piccoli produttori agricoli (art.34, c.6, DPR 633/72) esonerati già per legge**

#### Emendamento al DL 119/2018:

- Operatori sanitari tenuti all'invio dei dati al **Sistema Tessera sanitaria** (solo per il 2019)
- **Associazioni sportive dilettantistiche** che hanno optato per il regime forfettario legge 398/1991 che hanno conseguito nel periodo di imposta precedente nell'esercizio di attività commerciali proventi non superiori a 65.000

Se i proventi superano il limite di 65.000 gli stessi devono assicurare che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta.

Gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi a contratti di sponsorizzazione e pubblicità nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, sono adempiuti per loro conto dai cessionari.



# Fattura Elettronica

## D. LGS. N. 127/2015 - Sanzioni

### Art.1, comma 6

*In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle previste dal comma 3, **la fattura si intende non emessa** e si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. **(dal 90 al 180 per cento dell'imposta)**. Il cessionario e il committente, per non incorrere nella sanzione di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 **(autofattura)**, devono adempiere agli obblighi documentali ivi previsti mediante il Sistema di Interscambio.*

*Per il primo semestre del periodo d'imposta 2019 **le sanzioni di cui ai periodi precedenti**:*

- a) **non si applicano** se la fattura è emessa con le modalità di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;*
- b) **si applicano con riduzione dell'80 per cento** a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo.*

**Emendamento al dl 119/2018: no sanzioni per liquidazioni mensili fino a 30 settembre 2019**

# Fattura Elettronica

## SANZIONI - ESEMPI

### NESSUNA SANZIONE

- Operazione 05.01.19, trasmetto la FE a SdI entro il 16.02.19 (liquidazione mensile) ovvero entro il 16.05.19 (liquidazione trimestrale)

### SANZIONE 20%

- Operazione 05.01.19, trasmetto la FE a SdI entro il 16.03.19 (liquidazione mensile) ovvero entro il 20.08.19 (liquidazione trimestrale)

### LA SEMPLIFICAZIONE:

1. agevola tutti gli operatori a abituarsi a predisporre, trasmettere e ricevere le FE con margini di tempo ampi
2. non rimanda l'avvio della riforma e spinge tutti ad approcciare la FE (l'unica fattura valida dal 01.01.19 sarà quella elettronica)

# Fattura Elettronica

## D. LGS. N. 127/2015 - Esterometro

### Art.1, comma 3-bis

*I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate **i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato**, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3. La trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione.*

# Fattura Elettronica

## D. LGS. N. 127/2015 – Incentivi Tracciabilità pagamenti

### Art.3

***Il termine di decadenza** di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e **il termine di decadenza** di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, **sono ridotti di due anni**. La riduzione si applica **solo per i soggetti passivi di cui all'articolo 1** che **garantiscono**, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, **la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500.***

# Fattura Elettronica

## D. LGS. N. 127/2015 - Semplificazioni contabili

### Art.4


*2. Per i soggetti di cui al comma 1 che si avvalgono degli elementi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, viene meno l'obbligo di tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fatta salva la tenuta del registro di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L'obbligo di tenuta dei registri ai fini dell'imposta sul valore aggiunto permane per i soggetti che optano per la tenuta dei registri secondo le modalità di cui all'articolo 18, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.*

# Fattura Elettronica

- **OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA VIA SDI VERSO PRIVATI**
  - **Provvedimento** Direttore AE, con relative **specifiche tecniche** (Allegato A) del **30 aprile 2018** che ha regolamentato:
    - a) **cosa è** la FE *tra privati* e qual è il suo **contenuto informativo obbligatorio**
    - b) **come si trasmette** la FE al SdI e quali **controlli** vengono da questo eseguiti
    - c) **come si riceve** la FE dal SdI
    - d) qual è la **data di emissione** e la **data di ricezione** della FE
    - e) come devono essere emesse le **note di variazione ex art. 6, co. 8, d.Lgs. n. 471/97**
    - f) come possono operare gli **intermediari**
    - g) i **servizi offerti dall'AE** (compreso quello di **conservazione**) per rendere semplice, pratico e poco oneroso il processo di FE, riducendo il rischio di errori
  - **Circolare 8/E e 13/E rispettivamente del 30.04.18 e del 2.07.18** contenenti, tra gli altri, chiarimenti interpretativi sull'**ambito oggettivo e soggettivo** di applicazione dell'obbligo di **fatturazione elettronica (via SdI) anticipato al 1° luglio 2018**




# Il Sistema di interscambio



# Il Sistema di interscambio

Le modalità di colloquio (cfr. par. 1.3 ST)

**ATTENZIONE: il singolo file fattura non può superare la dimensione di 5MB**  
tale limite è necessario per garantire una agevole **usabilità via web** delle fatture elettroniche





# Fattura Elettronica

## Il Sistema di interscambio

### Le ricevute inviate al trasmittente

- Ricevuta di scarto, inviata se il file non supera i controlli – contiene la data di ricezione
- Ricevuta di consegna, inviata se il file è stato correttamente consegnato al cessionario/committente – contiene la data di ricezione e la data di consegna
- Ricevuta di impossibilità di recapito, inviata se il recapito non è possibile – contiene la data di ricezione e l'indicazione della disponibilità della fattura nell'area autenticata dei servizi telematici del cessionario/committente

Le comunicazioni prodotte dal Sdl sono inoltrate tramite lo stesso canale utilizzato per la trasmissione del file fattura (file XML firmati elettronicamente, con firma XAdES-BES)



# Fattura Elettronica

- **INVIO NOTE DI VARIAZIONE**

- ✓ valgono le stesse regole di generazione, trasmissione e ricezione delle FE
- ✓ occorre indicare nel file xml il «**tipo documento**» **nota di debito** o **nota di credito**

- **INVIO AUTOFATTURA (ART. 6, CO.8, DLGS 471/97)**

- ✓ valgono le stesse regole di generazione, trasmissione e ricezione delle FE
- ✓ la FE sarà generata e trasmessa (al proprio indirizzo telematico) dal cessionario/committente
- ✓ non occorrerà più consegnare copia dell'autofattura presso l'Ufficio
- ✓ copia della FE sarà messa a disposizione nell'area riservata del portale F&C del cedente/prestatore

**Le richieste di variazione e ogni altra comunicazione tra cliente e fornitore non sono veicolate da SdI**



# Fattura Elettronica

## • INTERMEDIARI

- ✓ possono **trasmettere e/o ricevere**, attraverso i propri canali telematici, **le FE per conto dell'operatore** (tutti gli intermediari)
- ✓ possono **consultare ed acquisire**, per conto degli operatori, **gli originali ovvero i duplicati delle FE all'interno del portale F&C** (solo gli intermediari ex art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 322/98)
- ✓ possono **consultare ed acquisire**, per conto degli operatori, le **ricevute di consegna, impossibilità di recapito ovvero di scarto delle FE all'interno del portale F&C** (tutti gli intermediari)

Per **consultare ed acquisire le FE** dal portale F&C (servizio di «**consultazione**»), occorre una **delega espressa effettuata dal cliente online o in Ufficio**

Per consultare ed acquisire le ricevute di consegna, impossibilità di recapito ovvero di scarto dal portale F&C, occorre avere una delega espressa effettuata dal cliente ovvero occorre che il codice fiscale dell'intermediario sia riportato nella sezione «Dati Trasmissione» del file xml della FE

Gli intermediari possono utilizzare i servizi esposti nell'area riservata dal portale F&C del cliente previa delega espressa effettuata dal cliente (online o in Ufficio)

# Fattura Elettronica

## • SERVIZI OFFERTI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

- ✓ un **software installabile su PC** per la **predisposizione** della fattura elettronica
- ✓ una **procedura web** e un'**App** per la **predisposizione e trasmissione** al SdI della fattura elettronica
- ✓ un servizio web di **generazione di un codice a barre bidimensionale (QR-Code)**, utile per l'acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA del cessionario/committente e del relativo "indirizzo telematico"
- ✓ un servizio web di **registrazione** mediante il quale il cessionario/committente può indicare al SdI **il canale e "l'indirizzo telematico" preferito per la ricezione dei file**
- ✓ un servizio web di **ricerca, consultazione e acquisizione** delle fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso il SdI (i file delle fatture elettroniche correttamente trasmesse al SdI sono disponibili nella citata area riservata sino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI)
- ✓ Un servizio web gratuito per la **conservazione elettronica** di **tutte le fatture emesse e ricevute tramite SdI**. Il servizio sarà utilizzabile previa **sottoscrizione online** di un accordo di servizio a seguito del quale le fatture elettroniche transitate da SdI verranno **automaticamente portate in conservazione con piena valenza fiscale e civilistica** (nel rispetto delle disposizioni del d.p.c.m. 3.12.13 del CAD)

Tutti i servizi sono raggiungibili nell'area riservata dal portale F&C del cliente (sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)). Il software «stand alone» per la predisposizione della FE è scaricabile senza necessità di accedere all'area riservata. Il QR-Code è generabile anche dal cassetto fiscale (sezione «Dati Anagrafici»)



# Fattura Elettronica

## PRINCIPALI DIFFERENZE

### Fattura PA

- ✓ Disposizione e regole tecniche specifiche(DM 55/2013)
- ✓ È obbligatoria la firma digitale sulla fattura
- ✓ Codice IPA
- ✓ Ci sono le notifiche d'esito committente (notifica di rifiuto o accettazione della fattura da parte della PA)

### Fattura Privati

- ✓ Disposizioni e regole tecniche diverse dalla Fattura PA
- ✓ Non è obbligatoria la firma digitale sulla fattura
- ✓ Codice destinatario-Pec
- ✓ Non ci sono le notifiche d'esito committente-il destinatario non può rifiutare la FE

Dal 31/03/2015 Fattura elettroniche obbligatorie nei confronti delle PA

# Fattura Elettronica

## D.L. 119/2018 - Semplificazioni contabili

- Dal 1/7/2019 emissione delle fatture entro 10 giorni dall'effettuazione delle operazioni – Se emessa in uno dei giorni successivi all'operazione, occorrerà riportare in fattura la «data dell'operazione»
- Registrazione delle fatture emesse entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni (non più dalla data di emissione)
- Eliminata la numerazione progressiva delle fatture di acquisto
- Detrazione iva per le fatture di acquisto ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, in riferimento allo stesso mese



# Fattura Elettronica

## Imposta di bollo

Per l'assolvimento dell'imposta di bollo va fatto riferimento a quanto disposto **dall'art. 6, D.M. 17.6.2014**, ai sensi del quale l'imposta di bollo dovuta, pari a € 2,00 per ogni fattura elettronica emessa, va versata:

- in **un'unica soluzione**;
- entro 120 giorni** dalla chiusura dell'esercizio (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, entro il 30 aprile di ogni anno);
- tramite il **mod. F24**, esclusivamente telematico, utilizzando il **codice tributo "2501"**.

## CONFERIMENTO/REVOCA DELLA DELEGA PER L'UTILIZZO DEI SERVIZI DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

### IL SOTTOSCRITTO

Codice fiscale

Cognome e Nome

Luogo di nascita  Data di nascita

ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ

### IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE LEGALE/NEGOZIALE DI

Codice fiscale

Denominazione o Ragione sociale

### IN QUALITÀ DI TUTORE DI

Codice fiscale  Partita IVA

Cognome e Nome

ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ

### A FAVORE DEI SEGUENTI SOGGETTI

1. Codice fiscale  Conferisce delega  Revoca delega

Cognome e nome/denominazione

2. Codice fiscale  Conferisce delega  Revoca delega

Cognome e nome/denominazione

#### Per l'utilizzo dei seguenti servizi:

1.  Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici
2.  Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA
3.  Registrazione dell'indirizzo telematico
4.  Fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche
5.  Accreditamento e censimento dispositivi

Fino al  Massimo 2 anni

La delega è conferibile ad un massimo di 4 soggetti per una durata non superiore a 2 anni, salvo revoca.

**ATTENZIONE:** I servizi 1. 2. 3. sono delegabili esclusivamente agli intermediari (art. 3, comma 3, del D.P.R. 322/1998).

### CONFERISCE PROCURA SPECIALE ALLA PRESENTAZIONE DI QUESTO MODULO PRESSO GLI UFFICI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

al Sig./Sig.ra Cognome e Nome

Codice fiscale

Luogo di nascita  Data di nascita

#### ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ

e, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara che il suddetto procuratore è:

Coniuge  Parente/affine entro il 4° grado  Dipendente  Altro<sup>††</sup>

<sup>††</sup> compilare il quadro contenente l'autentica di firma

Dichiara di aver preso visione della descrizione dei servizi riportata in allegato (da barrare solo in caso di conferimento deleghe)

Luogo e data  Firma (per esteso e leggibile)

### AUTENTICA DI FIRMA

Il/La sottoscritto/a Cognome e Nome

Codice fiscale

Luogo di nascita  Data di nascita

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

#### dichiara

di essere iscritto all'albo professionale  con il n.

ovvero di appartenere alla seguente categoria:

- soggetti indicati nell'articolo 63, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
- soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria
- soggetti che, in possesso del titolo di studio ed in qualità di ragionieri o periti commerciali, hanno svolto per almeno dieci anni, alle dipendenze di terzi, attività nelle materie tributarie ed amministrativo-contabili (articolo 4, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 545/1992
- soggetti che sono iscritti nel ruolo o nel registro dei revisori ufficiali dei conti o dei revisori contabili, ed hanno svolto almeno cinque anni di attività (articolo 4, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 545/1992
- soggetti che hanno conseguito da almeno due anni il diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio (articolo 4, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 545/1992
- professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4,
- appartenenti all'associazione
- responsabile dell'Assistenza fiscale del CAF  codice fiscale
- (per procure conferite a funzionari del CAF)
- legale rappresentante della società di servizi  codice fiscale
- (per procure conferite a funzionari di società di servizi di cui all'art. 11 del regolamento di cui al decreto del Ministro della Finanze 31 maggio 1999, n. 164)

che il presente modulo è stato sottoscritto in mia presenza previa identificazione del soggetto delegante

Luogo e data  Firma (per esteso e leggibile)



# Conferimento/revoca della delega all'utilizzo dei servizi di Fatturazione Elettronica

Sono erogati attraverso il portale "Fatture e corrispettivi"

1. *Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici*
2. *Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA*
3. *Registrazione dell'indirizzo telematico*
4. *Fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche*
5. *Accreditamento e censimento dispositivi*

**previa autenticazione, agli utenti Entratel/Fisconline**

Provvedimento n.291241 del 5 novembre 2018

# I ruoli

**I servizi di fatturazione elettronica possono essere utilizzati dai contribuenti o da soggetti appositamente delegati**

1. Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici
2. Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA
3. Registrazione dell'indirizzo telematico
4. Fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche
5. Accreditoamento e censimento dispositivi

***Alcuni servizi possono essere delegati esclusivamente agli intermediari (fino a 4), la durata di ciascuna delega non può essere superiore a 2 anni.***

***Contribuenti e delegati possono essere PF o PNF: se PNF, agiscono per il tramite dei propri incaricati***

# La delega

**Può essere conferita in 3 modi**

*Utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili nella **propria area riservata** (Entratel/Fisconline)*

*Presentando il modulo **in ufficio**, eventualmente attraverso un procuratore speciale*

*Consegnando il modulo di delega all'**intermediario delegato** che comunicherà all'Agenzia i dati essenziali alla sua attivazione:*

- *Invio puntuale*
- *Invio massivo*
- *Invio con pec*